



17013/2015

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Immissioni
acustiche -
Risarcimento
danni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 25709/2011

- Dott. ROBERTA VIVALDI - Presidente -
- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere -
- Dott. GIACOMO MARIA STALLA - Rel. Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -

Cron. 17013

Rep. e.l.

Ud. 19/05/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25709-2011 proposto da:

[Redacted]

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA [Redacted] presso

lo studio dell'avvocato [Redacted]

rappresentati e difesi dall'avvocato [Redacted]

giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

[Redacted]

- intimato -

2015

1228

Nonché da:

[redacted] elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA [redacted] presso
lo studio dell'avvocato [redacted]
rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted]
giusta procura speciale in calce al ricorso
incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

[redacted] elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA [redacted], presso
lo studio dell'avvocato [redacted]
rappresentati e difesi dall'avvocato [redacted]
giusta procura speciale in calce al ricorso
principale;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 45/2011 del TRIBUNALE DI
AREZZO -SEDE DISTACCATA DI SANSEPOLCRO-, depositata
il 06/05/2011, R.G.N. 370/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;

udito l'Avvocato [redacted] per delega non
scritta;

udito l'Avvocato [redacted] per delega



non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.



IP

Svolgimento del giudizio.

Nell'ottobre 2006 [redacted] ed [redacted] convenivano in giudizio [redacted] e [redacted] chiedendo che venisse confermato, in sede di piena cognizione, il contenuto del provvedimento ex art.700 cpc con il quale il tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, aveva ordinato a questi ultimi di far pascolare i loro greggi e di tenere i cani-pastore ad una distanza di almeno 100 mt. dalla proprietà di essi attori, con apposizione di una recinzione atta allo scopo; così da far cessare le immissioni acustiche nella loro abitazione, provenienti dai campani e dai belati degli ovini. Chiedevano inoltre il risarcimento del danno.

Nella costituzione in giudizio dell' [redacted] veniva emessa sentenza n. 392/09 con la quale il giudice di pace di Sansepolcro accoglieva tale domanda, condannando altresì l' [redacted] al pagamento della somma equitativamente determinata di euro 10.000,00, a titolo di "risarcimento del danno esistenziale da inquinamento acustico e limitazione di movimento".

Proposto appello dall' [redacted] veniva emessa sentenza n. 45/11 con la quale il tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, in parziale riforma della prima decisione: - respingeva, per difetto di prova del danno, la domanda di risarcimento proposta dagli attori; - poneva a carico dell' [redacted] le spese della fase cautelare, anche di reclamo al collegio, che rideterminava nel complessivo importo di euro 3.420,99 oltre accessori; - compensava in ragione del 50% le spese

del doppio grado di merito (liquidate in complessivi euro 2.500,00), ponendo il residuo a carico dell

Avverso tale sentenza ed

propongono ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi; resiste con controricorso l' il quale propone altresì un articolato motivo di ricorso incidentale.

Motivi della decisione.

§ 1.1 Con il *primo motivo* del ricorso principale si lamenta, ex art.360, 1^{co}.n.4) cpc, nullità del procedimento e della sentenza di secondo grado, poiché l'atto di appello non era stato notificato, ex articolo 332 c.p.c., anche al (pastore del gregge); già convenuto nella fase cautelare ed in primo grado, in quanto titolare di un rapporto scindibile per solidarietà con l' (proprietario). A nulla rilevava, in proposito, che in tali giudizi egli fosse rimasto contumace.

§ 1.2 La censura è infondata.

Come riconosciuto anche dai ricorrenti, si verteva nella specie di domanda concernente un'ipotesi di responsabilità solidale e, dunque, di litisconsorzio facoltativo (Cass. n. 24362 del 29/10/2013 ed altre); con conseguente applicazione del disposto non già dell'articolo 331 cod.proc.civ. relativo alla integrazione del contraddittorio in appello tra litisconsorti necessari per inscindibilità del rapporto sostanziale o dipendenza di causa, bensì dell'articolo 332 cod.proc.civ..

Norma, quest'ultima, ispirata alla diversa esigenza di permettere la concentrazione in unico giudizio delle impugnazioni

proposte contro la stessa sentenza da tutte le parti che ne abbiano diritto. Da questa diversa *ratio* consegue che, in ipotesi di causa scindibile, il mancato ordine giudiziale di notificazione dell'appello nei confronti delle parti non costituite non comporta la nullità della sentenza di secondo grado qualora, al momento della pronuncia di legittimità, siano già decorsi, per la parte pretermessa, i termini ex artt.325 e 327 1^a co. per l'appello. Situazione, quest'ultima, nella quale lo scopo pratico perseguito dalla norma non ha più ragion d'essere, con la conseguenza che la sua inosservanza rimane priva di effetto.

Di tale principio - più volte affermato in sede di legittimità: Cass. n. 9080 del 15/04/2013; Cass. n. 17868 del 22/08/2007; Cass. n. 4893 del 01/04/2003 - deve farsi qui puntuale applicazione, essendo nella specie pacifico l'ormai avvenuto inutile decorso dei termini di proposizione dell'appello da parte del _____.

§ 2.1 Con il secondo motivo di ricorso _____ e _____ lamentano - ex art.360, 1^aco.nn.3) e 5) cpc - l'erroneo rigetto da parte della corte di appello, in riforma della prima decisione, della loro domanda di risarcimento del danno; posto che ancorchè si ritenesse insussistente la prova di una lesione psicofisica (danno biologico alla salute) per effetto delle immissioni acustiche, la sussistenza di un danno morale o esistenziale doveva invece ritenersi insita nell'accertata lesione dei diritti costituzionali alla libertà di spostamento; al tranquillo godimento del domicilio; alla serena fruizione del tempo libero. Sicchè la prova

della intollerabilità delle immissioni (così come ritenuta anche dal giudice di appello) implicava di per sé la prova del danno risarcibile.

§ 2.2 La doglianza non può trovare accoglimento, né sotto il profilo della violazione normativa, né sotto quello della carenza motivazionale.

Partendo da quest'ultimo aspetto, il giudice di appello ha escluso che gli attori avessero fornito la prova, su di essi gravante, non solo di un danno alla loro integrità psicofisica, ma anche di un danno non patrimoniale di natura esistenziale da inquinamento acustico e da limitazione del movimento. Riformando, sul punto, la prima decisione, il tribunale ha infatti osservato che i testi sentiti avevano confermato la sussistenza ed intollerabilità delle immissioni sonore provenienti dal gregge al pascolo in prossimità dell'abitazione degli attori, senza che da ciò si deducessero tuttavia elementi utili alla dimostrazione di un danno risarcibile; sicché gli appellati non avevano, in definitiva, *"offerto alcuna prova (né articolato richieste in tal senso) idonea a documentare la verifica di un pregiudizio, derivante dalle lamentate immissioni, alla loro vita quotidiana, con conseguente impedimento o difficoltà nello svolgimento di attività che ne costituivano parte integrante (in cui si sostanzia propriamente il danno esistenziale) (...)"* (sent. pag.6). Si tratta di un convincimento di merito qui non sindacabile, risultando del resto ben chiaro dalla motivazione censurata come il difetto di prova del danno non patrimoniale abbia riguardato

non tanto (o soltanto) il *quantum* riconoscibile, bensì l'esistenza stessa (*an debeat*) del pregiudizio.

Parimenti destituita di fondamento è la censura di violazione normativa, dal momento che i principi di diritto richiamati dal giudice di appello trovano riscontro nella ormai assodata giurisprudenza di legittimità. Quanto, in particolare, al fatto che il danno ex art.2059 cc - pur quando sia astrattamente riconoscibile - si attegga in ogni caso quale danno-conseguenza (v.note decisioni di cui alle SSUU nn. 26972/3/4/5 del 2008); così da non potersi ritenere *in re ipsa*, e richiedere invece la comprovata sussistenza dei caratteri generali della gravità della lesione e della apprezzabile serietà, comunque valutata sul metro dei diritti costituzionali inviolabili, del pregiudizio di cui si chieda il risarcimento (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 15240 del 3 luglio 2014; Cass. n. 17974 del 14 agosto 2014). Alla luce di tali parametri - costituenti il punto di equilibrio costituzionale tra il dovere di protezione e solidarietà verso la vittima dell'illecito ed il generale dovere di tolleranza nei rapporti sociali - il risarcimento del danno non patrimoniale richiede, in definitiva, la prova di una violazione che abbia determinato in concreto una lesione la quale, andando oltre la suddetta soglia di tollerabilità, ne renda significativamente apprezzabile la portata e costituzionalmente meritevole il ristoro. Di tale orientamento non mancano applicazioni proprio in tema di danno non patrimoniale da immissioni intollerabili; essendosi in proposito affermato che l'accertata esposizione ad

immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell'esistenza di danno alla salute, la cui risarcibilità è subordinata all'accertamento dell'effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica (Cass. n. 25820 del 10/12/2009); e che il danno non patrimoniale consistente nella modifica delle abitudini di vita del danneggiato (alla quale si ricollega la nozione di danno esistenziale) in conseguenza delle immissioni non può essere risarcito in difetto di specifica prospettazione e dimostrazione di un danno attuale e concreto (Cass. n. 4394 del 20/03/2012). Ora, nel caso in esame, il giudice di merito ha correttamente escluso che la prova delle immissioni, ancorché illegittime, concretasse la prova di un danno risarcibile, non potendo quest'ultimo considerarsi *in re ipsa*; né gli attori avevano allegato ed offerto di provare (anche a mezzo di presunzioni) che, per effetto delle immissioni sonore, essi avevano subito un significativo mutamento delle loro condizioni ed abitudini di vita, concretante un pregiudizio risarcibile. Corretta, infine, deve ritenersi l'affermazione del tribunale secondo cui la prova della sussistenza di un danno risarcibile deve essere fornita dalla parte pur in presenza di domanda di liquidazione equitativa; ciò perché il potere giudiziale di liquidazione equitativa ex articoli 1226 e 2056 cod.civ. non esonera la parte dall'onere di provare il danno nella sua esistenza ontologica, intervenendo unicamente nella determinazione quantitativa del pregiudizio allorquando la prova diretta ed

analitica di quest'ultima risulti, per la peculiarità della fattispecie, impossibile o particolarmente difficile.

§ 3.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, ex art.360, 1°co.n.5) cpc, l'erroneo governo da parte della corte di appello delle spese di lite: - sia di quelle della fase cautelare, poste giustamente a carico per intero dell' [redacted] ma rideterminate dal giudice di appello in un quantum troppo basso in ragione della complessità del procedimento; - sia di quelle di primo e secondo grado, rideterminate in importo troppo basso, e senza motivazione circa i presupposti della ritenuta compensazione al 50%.

Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art.360, 1°co.n.4) cpc, violazione dell'articolo 112 c.p.c., poiché la corte di appello aveva ridotto i diritti e gli onorari della fase cautelare di reclamo avanti al collegio, nonostante che tale riduzione non fosse stata richiesta dall' [redacted]

§ 3.2 I due motivi in esame, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati.

Si osserva in proposito che il parametro normativo di regolazione delle spese di lite era nella specie costituito (trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore della l.69/09) dai 'giusti motivi' della previgente formulazione dell'art.92 cod.proc.civ.. Giusti motivi di parziale compensazione ravvisati dal giudice di appello nelle peculiarità della controversia, e comunque corroborati - nella valutazione unitaria dell'esito della lite - dalla parziale soccombenza nella quale erano infine incorsi gli attori in ordine alla domanda

risarcitoria. Senonchè, in tema di spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 15317 del 19/06/2013 ed altre). Posto che nel caso di specie non è stato violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa, non può darsi qui ingresso ad alcuna differente valutazione.

Analoghe considerazioni di non sindacabilità debbono essere svolte in ordine alla minor quantificazione delle spese del primo grado di giudizio, sulle quali si osserva che: - la riliquidazione di tali spese era stata richiesta in appello dall'appellante con riferimento alle 'varie fasi' del giudizio di primo grado, compresa in esse (nella ricostruzione della volontà processuale della parte, come compiuta dal giudice di merito con valutazione qui non rivedibile) anche la fase del reclamo al collegio avverso il provvedimento ex articolo 700 cod.proc.civ.; - gli odierni ricorrenti non lamentano, nella liquidazione in oggetto, la specifica violazione delle voci di liquidazione tabellare, né risulta contestabile il criterio di valore della causa

('indeterminato basso') sul quale il giudice di appello ha conformato, secondo tariffa, la propria liquidazione.

§ 5.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso incidentale - tempestivamente introdotto, tenuto conto della data (12.12.'11, ultimo giorno utile non festivo) di consegna dell'atto all'agente postale per la notificazione - l' [redacted] lamenta - ex art.360, l'co.nn.4) e 5) cpc - l'erronea conferma da parte del giudice di appello della sentenza di primo grado con la quale era stato recepito il provvedimento cautelare di apposizione di una recinzione a 100 mt. di distanza dalla proprietà degli attori; nonostante che costoro si fossero limitati a chiedere, ad eliminazione delle immissioni, che i campani fossero ridotti ad uno/due 'per gregge', così come nella tradizione toscana.

§ 5.2 Si tratta di censure destituite di fondamento.

Risulta infatti che gli attori, con l'atto introduttivo del giudizio, avevano chiesto espressamente la 'conferma del provvedimento cautelare del 21 agosto 2006'; conferma che, trasposta nell'ambito del giudizio di cognizione, non poteva avere altro significato sostanziale che quello di condanna dei convenuti a tenere lo stesso comportamento già fatto oggetto del provvedimento cautelare in ordine all'adozione degli accorgimenti (tra cui la recinzione a distanza) atti al contenimento delle immissioni nei limiti della normale tollerabilità, in una con la delimitazione dello spazio d'azione dei cani pastore.

Va dunque considerato che, nel confermare la pronuncia di primo grado in ordine alla recinzione a 100 mt. di distanza dalla

proprietà degli attori, il giudice di appello non è incorso nel lamentato vizio di ultrapetizione, atteso che la condanna dei convenuti all'apposizione di tale recinzione doveva ritenersi logicamente ricompresa già nella domanda introduttiva, con la quale gli attori avevano inteso far coincidere del tutto il *petitum* del giudizio di cognizione con il contenuto dispositivo del provvedimento cautelare; al quale facevano espresso ed inequivoco riferimento. Sicchè il richiamo, nelle conclusioni degli attori, alla riduzione del numero dei campani (uno/due per gregge) non poteva ritenersi esaustiva della domanda dei medesimi; proprio perché puramente conformativa, in sede di cognizione piena, a quanto da essi ottenuto in sede cautelare (dunque compresa la recinzione alla distanza indicata).

Ne segue il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale; con conseguente compensazione delle spese tra le parti, in ragione di reciproca soccombenza.

Pqm


La Corte

- rigetta il ricorso principale e quello incidentale;
- compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 19 maggio 2015.


Il Cons.est.

Giacomo Stalla



Il Presidente

Roberta Vivaldi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 21 AGO 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

